

Danno da "straining" – Cass. n. 2676/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - tutela delle condizioni di lavoro - Danno da "straining" - Condizioni di lavoro "stressogene" - Lesione dei diritti fondamentali del dipendente - Configurabilità - Processo di riorganizzazione riguardante l'intera impresa - Esclusione.

Il cd. "straining" è ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative "stressogene", e non quando la situazione di amarezza, determinata ed inasprita dal cambio della posizione lavorativa, sia determinata dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione che abbiano coinvolto l'intera azienda.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 2676 del 04/02/2021 (Rv. 660527 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2043](#), [Cod Civ art 2059](#), [Cod Civ art 2087](#)